REGOLAMENTO

PER

LA REAL COMPAGNIA

DEI

BIANCHI DI S. MONICA

E DEL

BEATO ALFONSO

Eretta a latere di S. Giov. a Carbonara.

NAPOLI 1828.
Dai torchi di Saverio Giordano
Con Approvazione.

S. R. M.

Corre già il terzo secolo, dacchè la Congregazione dei Bianchi sotto il titolo di S. Monica a S. Giovanni a Carbonara conta la sua origine. Era già istituita quando nel 27. Marzo 1585 il P. M. Spirito Vicentino Generale allora dell' ordine di S. Agostino per effetto delle facoltà concessegli dal Pontefice Gregorio XIII. con breve dei 12 Novembre 1579 la unì e la incorporò all' Arciconfraternita di S. M.ª della Consolazione eretta in Bologna per farla partecipe di tutte le indulgenze, beneficj spirituali e temporali, di cui l' Arciconfraternita suddetta era stata arricchita. Si rileva tutto ciò dal privilegio in carta pergamena, che originalmente si conserva nell' Archivio della Congregazione medesima. I di lei Confratelli sulle prime si univano nella Chiesa stessa di S. Giovanni a Carbonara, ma nel 1586 colla mediazione dell' anzidetto Generale Vicentino eb-

tata la Congregazione, era desiderabile un regolamento compiuto confacente anche allo stato della medesima, che determinando le cariche, le loro attribuzioni e la forma della elezione avesse anche provveduto sulla economia della medesima, tanto più che voleva assumersi anche per protettore il Beato Alfonso M.ª de' Liguori.

Al voto comune si è adempiuto collo studio di alcuni zelanti confratelli. Il risultato del loro travaglio è stato pienamente applaudito in un' adunanza a tal oggetto convocata.

Va a presentarsi al Sovrano, che si spera degnar lo voglia anche di Sua Reale Approvazione.

Napoli 30 Aprile 1827.

FRANCESCO I.

Per la grazia di Dio

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ec. ec.

Veduto il parere della Consulta dei Reali Dominj di qua del faro

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue

Art. I. Sono approvate le modifiche proposte sulle regole della Congregazione dei Bianchi di S. Monica in S. Giovanni a Carbonara secondo l'annesso progetto.

Art. II. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato del presente Decreto.

Firmato FRANCESCO.

Il Consigliere Mininistro di Stato, Presidente interino del Consiglio dei Ministri
Firmato — de' Medici.

Per certificato Conforme

Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio dei Ministri
Firmato — de' Medici.

Per copia Conforme

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Firmato — Marchese Amato.

Per copia Conforme

L' Intendente Presidente del Consiglio Generale degli Ospizj
Il Principe d' Ottajano.

SEZIONE PRIMA

DELLE ATTRIBUZIONI DE' FRATELLI.

CAPITOLO PRIMO.

Ammissione.

Art. 1.° Non potranno essere associati per Confratelli nella Real Compagnia, che coloro i quali si distinguono per la nobiltà della nascita, o per l' esercizio d' un impiego non degradante la dignità dell' individuo.

2.° Dovrà aversi come requisito necessario per ammissione la sanità del corpo, la probità del costume, e la purità della condotta morale e civile.

3.° L' età di anni quindici compiuti è quella che si richiede per l' ammissione nella Real Compagnia. I figli dei Confratelli potranno essere ascritti nella età di anni dodici compiuti. A ciò verificare è necessario la fede legale del Battesimo. — Le mogli al momento è seguito il matrimonio.

4.° Per l' ammessione è necessario che si faccia dall' aspirante la domanda in iscritto al Superiore della Real Compa-

gnia, il quale ne commetterà l'informo ai due fratelli Maestri dei Novizj, che avranno l'obbligo di riferire separatamente, ed in iscritto quanto sta ordinato negli art. 1.° 2.° e 3.° Ove avvenga discrepanza nel parere sarà riservatamente commesso altro informo dal Superiore ad un terzo fratello, il di cui rapporto in iscritto deciderà sulla primitiva disparità.

5.° Quando la domanda del petizionario si troverà ammessibile in conseguenza degli informi presi, e saranno sul proposito date fuori favorevolmente le conclusioni del Fiscale, il fratello Segretario nel primo giorno di Congregazione, dopo aver fatta una chiamata generale esponendo l'oggetto sulla ricezione del petizionario, leggerà le relazioni avutesi sul conto del candidato, indi si passerà allo scrutinio dei voti segreti, e resterà ammesso, o escluso sulla maggioranza degli affermativi, o negativi.

6.° Per maggioranza s'intende un voto dippiù della metà, e la parità istessa sarà considerata come maggioranza in favore del postulante.

7.° Non potrà procedersi allo scrutinio per l'ammissione dell'aspirante, se

non si troveranno riuniti almeno tredici fratelli.

8.° Colui, che resterà escluso colla maggioranza dei voti negativi non potrà ulteriormente esser proposto, nè ammesso, ancorchè fosse di qualità distinta e ragguardevole.

9.° I figli dei fratelli sono eccettuati dalle disposizioni contenute negli articoli 4.° 5.°; potranno però esser associati alla Real Compagnia mercè il solo requisito di buoni costumi, sanità di corpo, e dell' esercizio d'un impiego non degradante la dignità dell' individuo.

10.° L' individuo ammesso dovrà fra'l corso di un mese adempire al pagamento della somma stabilita per l' ammissione, da decorrere dal giorno, in cui ne riceverà l' avviso dal fratello Segretario. Seguito che sarà il pagamento, nella prima Congregazione indosserà formalmente la veste con le cerimonie usate: il suo nome sarà notato nella tabella dei fratelli, e da quel momento parteciperà dei benefizii spirituali e temporali indicati nel cap. 4. Dal giorno dell' ammissione il novello fratello dovrà indispensabilmente nel corso di due mesi inter-

venire in Congregazione, ascoltare la S. Messa, recitare i divini uffizj assieme cogli altri fratelli, ed esercitarsi in altri atti di Cristiana pietà. Se però colui, ch'è stato ammesso sarà conosciuto dalla maggior parte dei fratelli, potrà esser dispensato da tali obblighi, purchè abbia compiuti gli anni venti di età.

11.° Quelle, che vorranno riceversi per sorelle debbano essere della stessa condizione dei fratelli. Esse ne faranno la loro dimanda al Superiore, da cui sarà rimessa a due Maestri dei Novizii per l'informo. Essendo questo favorevole il Superiore ne darà conoscenza agli Assistenti, ed Uffiziali minori, dai quali a maggioranza dei voti saranno ricevute.

Nella prossima ventura Congregazione il Superiore pubblicherà la già fatta ricezione, e l'aggregata sarà riconosciuta per sorella, senz' altro scrutinio e senza il suo intervento.

Per ora però l'ascrizione sarà meramente personale, non che estendere se ne possano ai loro congiunti in qualunque grado.

CAP. II.

Pagamenti — Contumacia.

12.° La somma che dovrà pagarsi da ciascun individuo nell' ammissione alla Real compagnia sarà regolata in ragione dell' età, e nel seguente modo.

Dagli anni 15 a 24 non meno di ducati quattro.

Dai 25 a 30 non meno di duc. dieci.

Dai 30 a 40 non meno di ducati quindici.

Dall' anno quarantesimo in sopra sarà rimesso alla saviezza del Superiore e Fiscale l' aumentarne il pagamento, che dovrà essere regolato, e proporzionato in ragione dell' età, e della validità della salute, e la proporzione sarà discussa dai fratelli a norma dell' articolo 5.° e seguenti.

13.° Le mogli, i figli e le figlie dei fratelli pagheranno per entratura dagli anni 12 in poi la metà delle somme stabilite nell' articolo precedente.

14.° Colui che sarà ammesso per fratello, oltre del pagamento designato nei due precedenti articoli, dovrà portare la veste in Congregazione a modello del-

le altre, o pure potrà pagare l' importo che sarà fissato in ogni anno dal fratello Superiore, e Fiscale, inteso il fratello deputato delle vesti.

15.° La sagrestia riceverà ancora da ciascun fratello e sorella che si ascriverà, il prezzo di una libbra di cera, restando a carico del Sagrestano di dare al P. Spirituale quattro candelotti del peso di once due l'uno per l'assistenza che prestar dovrà a ciascuna vestizione, sia qualunque il numero dei fratelli che si riceveranno.

16.° Oltre agli obblighi descritti negli articoli precedenti del presente capitolo i fratelli e sorelle dovranno pagare grana venti al mese dal giorno dell'aggregazione sino a quello stabilito nell' articolo 38. Niuno potrà essere esente dal pagamento del mensile per qualsiasi causa, per servizio prestato, o che potrà prestare, salve le modifiche stabilite negli articoli 22 e seguenti.

17.° I nomi di coloro, che faranno prestiti gratuiti, o donativi di qualsiasi specie alla Real Compagnia saranno segnati in una tabella particolare, come benemeriti per conservarsene perpetua memoria.

18.° Quel fratello o sorella, che per quattro mesi consecutivi non avrà pagato i mensili cade indispensabilmente in contumacia, quindi rimane privato della voce attiva e passiva, e decaduto da tutti i diritti, benefizii ed emolumenti, così in vita che in morte.

19.° Avvenendo la morte di qualche fratello, o sorella contumace, non si potrà negare agli eredi, chiedendolo, l'associazione nella sepoltura della Congregazione, o in altra Chiesa che vi abbiano la Cappella gentilizia.

Per siffatto associamento dovrà pagarsi tutto lo spesato; che sopporterà la Congregazione, ed il pagamento dovrà farsi anticipatamente alla chiamata, la quale altrimenti non sarà spedita, ed oltre l'associamento non avrà dritto alle messe, se non quando saranno pagate dalla parte.

20.° Volendo un fratello pagare la contumacia, in cui è incorso, dovrà personalmente presentarsi in Congregazione per soddisfare l'arretrato, onde sia a conoscenza della Real Compagnia il suo stato di salute. È espressamente vietato perciò al Tesoriere di riceversi per mezzo di altri i mensili dei contu-

maci. Si eccettua il caso se il fratello fosse affetto da morbo cronico: allora previa la fede del medico della Congregazione, verificatone lo stato dal Fiscale potrà eseguirsi il pagamento per mezzo di altri. Alle sorelle contumaci sarà permesso far eseguire il pagamento dei loro mensili arretrati per mezzo di altra persona, dovendo però il Fiscale assicurarne lo stato sano di salute, e garentire la responsabilità del Tesoriere.

21.° Non dovrà ammettersi transazione alcuna per le somme da pagarsi per la purgazione della mora, malgrado la impotenza del contumace, in contrario il Tesoriere sarà tenuto pagare de proprio le somme, che porterà nei conti come transatte.

22.° Ove un fratello o sorella chiedesse a motivo di assoluta impotenza di essere esentato dal pagamento dei mensili, potrà dai fratelli riuniti in Congregazione almeno al numero di trenta ammettersi, purchè la domanda venga proposta dal fratello Fiscale, e risoluta colla maggioranza dei voti.

23.° Siffatte domande di esenzione non possono riceversi, nè proporsi quan-

do i fratelli e sorelle fossero già incorsi nella contumacia fissata nell' art. 18.°

24.° Accordandosi per causa dell' impotenza assoluta l' esenzione dal pagamento dei mensili, il fratello o sorella godente continuerà a partecipare di tutti i benefizii spirituali e temporali così in vita, come in morte; e sarà privo della voce passiva.

25.° Il godimento dell' esenzione ridetta debba aver luogo fino a che sarà permanente la impotenza assoluta.

CAP. III.

Degli obblighi dei Fratelli e delle Sorelle.

26.° È dovere di tutti gl' individui ascritti alla Real Compagnia di menare vita esemplare, partecipare dei sacramenti, ed esercitarsi nelle opere di carità, ad imitazione di S. Monica e del B. Alfonso M.ª de' Liguori.

27.° È ingiunto parimenti ai fratelli l' obbligo d' intervenire in Congregazione nei giorni segnati nel Calendario . . . . cantare secondo corre l' ufficio della B. V., o dei defunti . . . . . assistere al-

l' Augusto Sacrificio della Messa . . . . ascoltare i Sermoni del P. Spirituale . . . . fare gli esercizii spirituali nei tempi stabiliti . . . . . assistere in fine con divozione e decenza alle funzioni, che si faranno in Congregazione.

28.° Debbono di vantaggio i fratelli portarsi in Congregazione ogni qualvolta vi saranno straordinariamente chiamati per doversi decidere affari che riguardano il bene spirituale, e temporale della Real Compagnia.

29.° Onde osservarsi l'unità di spirito a cui la Compagnia è diretta, e dalla quale ogni pia adunanza debb' esser animata, anche con gli atti esterni, debbano i fratelli serbare rispetto verso il Superiore pro tempore, ed uno scambievole riguardo fra essi.

30.° Sono puranche obbligatorj e non facoltivi i disimpegni e le funzioni degli uffiziali, o deputazioni che saranno conferite ai fratelli. Le stesse debbano esercitarsi con zelo, impegno, attenzione ed assiduità, secondocchè ciascuna di esse richiede.

31.° Interverranno i fratelli, previo avviso, nelle processioni, ed esequie per associare, con decenza, e pubblica edi-

ficazione, i cadaveri nella sepoltura della Real Compagnia.

32.° Le sorelle debbano intervenire a tutti gli atti di pietà indicati nel Calendario, e che han luogo in Congregazione.

33.° I legittimamente impediti s'intendono gli assenti, gl'infermi, e coloro che contano più di sessant'anni di età.

CAP. IV.

Benefizj — Onorificenze.

34.° I fratelli e le sorelle sono a parte di tutte le indulgenze e beneficenze concedute alla Real Compagnia e sua fratellanza, giusta il catalogo esistente in Congregazione.

35.° Tutti i fratelli indistintamente godranno della voce attiva e passiva nella elezione del Superiore, ed Uffiziali, nell'ammissione dei fratelli, nella elezione del P. Spirituale ed in tuttociò che riguarda l'interesse, ed il miglioramento della Real Compagnia. — Sono eccettuati dal godimento accennato

Gli Ecclesiastici — I contumaci — I litiganti — I debitori della Congregazione. — Quelli che non hanno ancora re-

so il conto di loro amministrazione. — Quelli che non hanno compiti gli anni quindici di età. — Finalmente gli eccettuati nell' articolo 24.° per la sola voce passiva.

36.° É in dritto ciascun fratello, che può far uso della voce attiva di dare il voto nell'ammissione dei suoi congiunti, qualunque sia il grado di parentela o affinità.

37.° Qualunque fratello, o sorella che per lo corso di anni quaranta compiuti, avrà esattamente adempito al pagamento del mensile di grana 20, rimarrà da quel tempo in avanti esente dalla corrisponsione suddetta, senza perdere niuno dei dritti, benefizj, ed emolumenti accordati al fratello godente. Vanno compresi nell' enunciata esenzione anche i fratelli che per lo passato han pagato un mensile minore. La esenzione di cui trattasi si otterrà in conseguenza della dimanda presentata dalla parte, verificata dal Fiscale, ed approvata dai fratelli in Congregazione riuniti.

38.° Le onorificenze, e distinzioni, cioè, di stendardo, gonfalone, aste del pallio, torce, fiocchi di coltre ed altro

dovranno con preferenza distribuirsi ai fratelli più anziani.

39.° È vietato accordarsi ai fratelli per qualsivoglia titolo, merito, donazione, o altro servizio prestato alla Real Congregazione, anche per lo tempo andato, onorificenze, o distinzioni, e molto meno dritto di padronato.

40.° Nell' esequie dei fratelli, sorelle, o congionti, si darà un candelotto di due once a ciascun fratello, che interverrà all' accompagnamento. Quel fratello intervenuto, che non vorrà vestirsi è escluso da tale beneficio.

41.° Nel giorno della Purificazione di M. V. si daranno a ciascun fratello o sorella godente, quattro candelotti di peso once otto. Il solo fratello Superiore ne riceverà once sedici. — Vengono espressamente proibite le distinzioni per questa parte.

42.° Il fratello o sorella inferma godrà della assistenza del medico per l'oggetto salariato dalla Real Compagnia. Questi avrà l'obbligo di visitare l'infermo, o inferma almeno una volta al giorno, purchè il domicilio del godente sia nel recinto della Città e Borghi. L'istesso beneficio godranno tutti i congiunti che

abitauo col fratello, o sorella, e per li quali la Real Compagnia non può negarsi all' associamento, come nell' art. 48.° Ciò però s' intende essendo vivo il fratello o sorella, giacchè con la morte di costoro s'estingue immediatamente il dritto di avere il Medico.

43.° Avvenendo la morte di un fratello, o sorella la Real Compagnia somministrerà ciò che segue.

1.° Il parato di controtaglio nella galleria della casa col letto grande alla reale sostenuto da quattro colonne, coltre ricamata e padiglione, quattro splendori di argento con altrettante torce di cera a quattro lumi del peso di libbre due l' una, ed un altarino ornato di croce, e quattro candelabri simili colle corrispondenti candele di oncia tre l' una.

2.° Il cadavere, come si è detto, sarà accompagnato da un numero non minore di ventisei fratelli.

3.° Sarà seguito dalla cassa d' onore, da trenta poveri di S. Gennaro, con cappotti, bandernole insignite dello stemma, o cifra del defunto.

4.° Le spese per detti oggetti cederanno a carico della Congregazione, di

tal che la famiglia del defunto in nulla dovrà essere interessata per esse.

5.° Ove l'abitazione del defunto fosse molto distante dalla Congregazione, oppure fosse il tempo molto piovoso, è rimesso alla prudenza ed economia del Superiore, e dei due assistenti, inteso il fratello Fiscale, di ordinare le vitture per comodo dei fratelli, che debbano andare a prendere il cadavere, la di cui spesa ceder dovrà a carico della Congregazione.

6.° Dovendosi il cadavere interrare nella Chiesa della Real Compagnia in arrivando l'esequie, si suoneranno le campane a morte, si troverà l' altare maggiore illuminato, e quattro splendori intorno al cadavere, ed in modo che tutto sia disposto con l' ordine dovuto. Recitato che sarà il *libera* il cadavere si porterà nella terrasanta, ove dai fratelli deputati si farà interrare con decenza, e cassa chiusa occorrendo.

44.° Seguito che sarà l' interro nel primo giorno seguente segnato nel calendario per la riunione dei fratelli, purchè non sia festività principale della B. Vergine, o Santo Protettore, mentre allora si eseguirà nel giorno susseguente

segnato nel calendario, si reciterà in Congregazione l' intero officio dei morti, e si canterà la messa di requiem. Oltre a ciò si faranno celebrare per l' anima del defunto numero sessanta messe col metodo fissato nell' articolo 100.

45.° Qualora il fratello o sorella trapassasse fuori la capitale e suoi borghi; e rinunciasse l' associazione della Real Compagnia gli si faranno celebrare centocinquanta messe lette; e gli si reciterà nella prima giornata l' intero ufficio dei morti, con la messa cantata di *requiem* ed il *libera*.

46.° Se mai il fratello, o sorella morisse in Napoli, e disponesse di voler esser sepolto in qualche sua Cappella gentilizia, la Real Compagnia è obbligata all' accompagnamento, e quindi in Congregazione nel tempo, e modo come sopra, sarà cantato l' ufficio e la messa.

47.° Qualora poi non avesse Cappella gentilizia, e volesse essere interrato in una sepoltura diversa da quella della Real Compagnia, la stessa è dispensata dalla sola obbligazione dell' accompagnamento, restando tenuta all'adempimento delle messe, e di tutto il dippiù come sopra.

48.° Tra i beneficj dei fratelli, e sorelle godenti si annovera quello dello associamento nella morte de' congiunti, sia che coabitano o no coi medesimi, colla seguente distinzione.

1.° I congiunti, che coabitano col fratello godente, cioè Avo ed Ava, Padre e Madre, Moglie, Figli † Sorelle, e Fratelli germani e consanguinei, Zii o Zie materni e paterni, Socero e Socera; pagheranno per lo detto associamento tutta la spesa, secondo la nota che caccerà fuori il fratello Superiore.

2.° I Collaterali poi, che non coabitano col fratello godente, dovran pagare per l'associamento suddetto, oltre la spesa, come sopra, ducati †dieci a beneficio della Real Compagnia.

49.° Il beneficio suddetto s' intende accordato ai congiunti del fratello o sorella godente, ch'è in vita, ma seguita che sarà la morte del detto fratello o sorella, e dopo il corso di un anno, restano i congiunti decaduti dallo stesso dritto di associazione.

50.° Rimane accordato ai soli fratelli e sorelle godenti il beneficio di far interrare nella sepoltura della Real Compagnia i corpicciuoli dei loro figli mino-

ri dell'età di anni dodici senza esequie. Pagheranno essi per ciò ottenere alla Real Compagnia ducati tre, la quale dovrà fare tutte le spese pel solo interro.

51.° Godranno finalmente i fratelli e sorelle defunti i suffragj, che nel corso dell' anno si celebrano in Congregazione nei giorni segnati nel calendario, con le recite dell' ufficio de' morti, anniversarii, messe lette, e cantate.

SEZIONE II.

DELLA FORMA, ELEZIONE, ED OBBLIGHI DEGLI UFFIZIALI DEL GOVERNO.

CAPITOLO PRIMO

Della forma del Governo.

52.° Il Governo della Real Compagnia sarà composto di
Un Superiore
Due Assistenti
Un Fiscale
Un Segretario e suo ajutante
Un Tesoriere, e
Due Revisori di conti.

53.° Oltre agli uffiziali suddetti avrà la Real Compagnia
Un Sagrestano, e suo ajutante
Un Maestro di cerimonie e due assistenti
Due Deputati per l'accompagnamento funebre e per l'interro
Due Infermieri
Due per le vesti dei fratelli
Due Gonfalonieri
Due Cantori.

54.° I fratelli nominati per lo Gover-

no non potranno esercitar gl' impieghi, che per lo corso di un solo anno, principiando dalla prima Domenica di Luglio e terminando nello stesso giorno dell'anno seguente.

55.° I primi uffiziali del Governo cioè Superiore, Assistenti, Fiscale, Tesoriere e Revisori de' Conti dovranno essere nominati dai fratelli della Real Compagnia.

Tutti gli altri uffiziali poi verranno eletti dai primi.

56.° Le nomine avranno luogo in ogni anno, nel giorno stabilito nell' art. 54. La durata del Governo sarà d' un anno. Potrà essere confermato, qualora prima di venirsi alla nuova elezione, uno o più fratelli ne faranno la domanda. La conferma dovrà essere approvata dai voti segreti favorevoli di due terzi degli intervenuti, con uno di più. Oltre questa conferma niun altra potrà aver luogo.

Sono eccettuati gli uffiziali, che per effetto della carica antecedentemente esercitata, son tenuti a rendere il conto della loro gestione.

La di loro rielezione però alla stessa o altra carica, potrà aver luogo dopo scorso un biennio.

57.° Gli uffiziali di nomina de' primi

uffiziali del Governo potranno essere confirmati nelle cariche, purchè le avranno esercitate lodevolmente e con sodisfazione.

58.° Nel corso dell' anno ed in caso di morte, il primo assistente di dritto passerà al luogo del Superiore, assumendone tutti i doveri, onori, e privilegj.

CAP. II.

Dell' elezione del Superiore e degli altri uffiziali.

59.° La elezione del Superiore, de i due assistenti, del Fiscale, e del Tesoriere si farà a voti segreti, e nel modo espresso nell' articolo 62. Gli altri uffiziali saranno nominati dai primi uffiziali, come si è detto nell' art. 55.

60.° La nomina del Superiore, e di tutti gli uffiziali della Real Compagnia dovrà cader su dei fratelli più degni, probi, zelanti, facoltosi, assidui alla Congregazione, e non impediti a poter essere eletti a' termini dell' art. 35.

Dippiù non potrà cadere la nomina in persona di quelli, pe' quali non sia elasso un biennio del termine del lo-

ro governo, se sieno stati della Banca, come anche quelli, che non sono ricevuti da anni cinque.

61.° Non potrà esser nominato alla carica di Superiore, di primo, di secondo assistente, che colui il quale, oltre alle prerogative espresse nell' articolo precedente, abbia compiuto il trentesimo anno di sua età.

62.° La nomina del Superiore, due assistenti, Fiscale, e Tesoriere dovrà farsi nel seguente modo.

Celebrata che sarà la messa dello Spirito Santo, fattosi il Sermone dal P. Spirituale, e cantatosi l' Inno *Veni Creator Spiritus*, il Segretario darà la lista de' fratelli che sono intervenuti alla elezione, e ne farà l' appello, quindi presenterà altra lista indicante i nomi dei fratelli eligibili, e di quelli che sono esclusi per causa contumaciale, o per altro impedimento previsto dalle presenti regole. Il Fiscale sorveglierà attentamente alla esattezza di queste suddette liste: fatto ciò, i fratelli avranno il comodo di segnare con proprio, o alieno carattere su di una carta il nome di colui, che vorranno eleggere alla carica, per la quale ha luogo la ele-

zione. Raccolte che saranno le cennate cartelle se ne farà lo spoglio e si unirà sotto di uno stesso nome la pluralità dei voti ricevuti. Quando si verificherà che il nome abbia ottenuto la pluralità dei voti resterà eletto.

63.° In caso di parità di voti tra due nominati alla stessa carica, rimane eletto quello che vince l' altro per l' anzianità di fratellanza.

64.° Non si potrà procedere alla elezione del Superiore, ed uffiziali del Governo se non precedente la chiamata generale di tutti i fratelli, colla indicazione dell' oggetto. Onde non vi sia per parte dei fratelli assenti dalla elezione doglianza alcuna sulla chiamata seguita, basterà che nel fare il calendario al principio dell' anno, vi s' indichi il giorno della novella elezione, acciò nel giorno designato si proceda indispensabilmente alla elezione, qualunque sia il numero dei fratelli godenti, che interviene, purchè siano al numero di tredici, ed in mancanza si posporrà la elezione alla Domenica vegnente.

65.° Terminata che sarà la elezione dei primi uffiziali si canterà il *Te Deum*

e si passerà l'avviso ai fratelli prescelti, sieno, o no presenti.

66.° Seguita che sarà la elezione, se il fratello nominato vorrà rinunciare alla carica, che gli è stata conferita, potrà allegare i motivi in iscritto. La Real Compagnia inteso il fratello Fiscale, ne farà la discussione; qualora non si trovassero sussistenti, la rinuncia non avrà luogo.

C A P. III.

Dell' uffizio, ed autorità del Superiore ed Assistenti.

67.° Il Superiore rappresentando la intera Real Compagnia, e come capo di essa, esiger deve dai Confratelli rispetto ed ubbidienza in tutto ciò, che sarà giusto, e non distruttivo delle presenti regole, che non potranno in menoma parte alterarsi cambiarsi, o derogarsi.

68.° Qualora accadesse qualche caso non previsto dalle presenti Regole, dovrà il Superiore proporlo in Congregazione, onde le risoluzioni si prendano col consenso generale, e mercè la maggioranza dei voti segreti dei fratelli in

essa all' uopo intervenuti. Per l' oggetto si aprirà un Libro per le deliberazioni, restando annullato, e di niun vigore ogni altro, che contenesse precedenti conclusioni.

69.° Avrà speciale obbligo il Superiore di promuovere il maggiore onore di Dio, della B. Vergine, e la venerazione di S. Monica e del B. Alfonso de Liguori. Sorveglierà attentamente alla retta amministrazione della Real Compagnia. Procurerà portare innanzi la carità nei fratelli. Attenderà al decoro della Compagnia, e della Chiesa. Presterà la sua maggiore assistenza nelle funzioni, nelle esequie e processioni. Interverrà finalmente quando si dovranno risolvere affari, che han riguardo al bene, e prosperità della Congregazione.

70.° Dovendosi trattare qualunque affare relativo a detta Real Compagnia, trascorsa che sarà un' ora dopo quella stabilita nella chiamata, il Superiore che ne avrà fatta prima la discussione col Fiscale ed assistenti, intimerà di riunirsi i fratelli. Quindi si farà la nota dei fratelli intervenuti, che sarà letta a voce alta, onde assicurarsi non mancarvene alcuno. Il fratello Segretario certifi-

cherà che tutti coloro trascritti nella nota si trovano godenti, ed in seguito si passerà alla proposta.

71.° Il Superiore occuperà il primo posto nella Compagnia, nella Chiesa, nelle processioni, nell' esequie, nelle sessioni, ed in ogni altra funzione. In di lui mancanza, il primo e secondo assistente, il Fiscale, il Segretario, o il fratello più anziano dovrà assumere il grado, portando il bastone, e dando gli ordini necessarii.

72.° Il Superiore, in caso di mancanza degna di punizione, potrà dimettere i subalterni della Real Compagnia, Chiesa e sagrestia, e surrogarne altri nuovi a suo talento.

73.° Resta rimesso all' arbitrio del Superiore di spendere pei bisogni della Congregazione fino alla somma di ducati dodici per ogni anno, e qualora la spesa oltrepassi detta somma, sarà tenuto proporlo in Congregazione, previa chiamata generale.

74.° I fratelli primo e secondo assistente avranno il dovere di non lasciare mai solo il Superiore nell' esercizio delle sue funzioni. Essi sono gli agenti immediati, ed i veri superiori, e perciò

hanno gli stessi obblighi, onori e distinzioni accordate al Superiore.

CAP. IV.

Delle attribuzioni del Fiscale.

75.° L' intero corpo della Real Compagnia viene rappresentato dal Fiscale, il di cui incarico sarà di sostenere e difendere in generale, ed in particolare i di lui dritti ed interessi, portando attenzione e sorveglianza sullo spirituale e temporale della Compagnia e sull' esatto adempimento degli incarichi affidati alla cura degli altri uffiziali.

76.° Dovrà il Fiscale essere a giorno di tutti gl' introiti ed esiti della Real Compagnia, e Sagrestia, di tal che non potrà effettuirsi pagamento alcuno senza il di lui visto posto al piede dei mandati. Per l'oggetto terrà un controllo pei redditi e pesi amministrati dal Tesoriere, e Sagrestano, e per questa parte potrà essere ajutato dal fratello Segretario.

77.° Sarà principal cura del Fiscale di sollecitare il rendimento, e revisione dei conti di coloro, che nell' anno precedente sostennero l' amministrazione dei

redditi, dovendo sul proposito promuoverne i dubbj per quindi devenirsi per l'ammissione o rifiuto dei medesimi.

78.° Nella ricezione dei fratelli e sorelle dovrà esserne inteso il Fiscale, a cui incumbe il dovere di far seguire il pagamento dell'entratura, e la esatta riscossione dei mensili, come pure il badare alla purgazione della contumacia.

79.° Tutti i fratelli e sorelle della Real Compagnia, avranno il solo Fiscale, come garante per l'adempimento esatto delle messe, funerali, esequie, recite di uffizio dei morti, e tutt'altro, che debbasi al fratello trapassato. Egli esaminerà se i congiunti, pei quali si domanda l'associamento, sieno tra i gradi prescritti nell'articolo 48.° delle presenti Regole.

80.° La presenza del Fiscale sarà necessaria in tutte le sessioni, e deliberazioni, che si prenderanno dalla Real Compagnia, e le sue conclusioni saranno particolarmente registrate nel libro delle deliberazioni.

81.° Avrà il Fiscale l'obbligo d'invigilare con impegno, e zelo sulla esecuzione dei particolari doveri, e sulla esatta osservanza delle presenti regole,

essendo egli responsabile di ogni disguido o interesse potesse mai soffrire la Real Compagnia per di lui colpa o causa.

82.° Il Fiscale prenderà il primo luogo dopo il Superiore, ed assistenti, e nelle sessioni sederà a destra del Segretario.

83.° Dovrà nel prendere possesso della carica invigilare, perchè dal passato Sagrestano, coll'intervento dei novelli amministratori, ed in sua presenza sia fatto un inventario, in doppia spedizione, segnato dal novello Sagrestano, degli arredi e suppellettili della Sagrestia, e confrontarlo col precedente per rilevare se vi sia mancanza. L'istesso dovrà pratticarsi pe'l Segretario pei libri e scritture che riguardano gl'interessi della Real Compagnia. L'inventario sarà in doppia spedizione, di cui un originale si conserverà in archivio, l'altro dal Fiscale: infine della carica anche questo sarà rilasciato in archivio.

In ogni caso che il Fiscale non fusse intervenuto per legittimo impedimento, il [illegible] più anziano [illegible] farà le veci —

CAP. V.

Dell' offizio del Segretario.

84.° Il Segretario avrà in consegna l' archivio con le scritture, e custodirà gelosamente il libro originale delle presenti regole, con l'inventario di tutti gli oggetti, che appartengono alla Real Compagnia, Chiesa e Sagrestia. Dovrà perciò nel principio della carica soscriver l' inventario in doppia spedizione come nell' articolo precedente, per farsene il confronto, e quindi la consegna al di lui successore.

85.° Il principale uffizio del Segretario sarà quello di registrare esattamente con ordine e chiarezza nel nuovo libro delle conclusioni, le deliberazioni, che si prenderanno dalla Real Compagnia, le quali saranno scritte prima in un foglio volante, che sarà cifrato dal Superiore e Fiscale.... di notare la elezione del Governo, ed altri uffiziali, con le circostanze che l'accompagnano, segnando particolarmente i nomi e cognomi dei fratelli, che furono nominati alle rispettive cariche, col numero dei voti affermativi ch' ebbero. Di prendere appuntamento dei fratelli e so-

relle, che si riceveranno, notandone il giorno e l'anno, in cui furono aggregati, e la di loro morte, allorchè accade . . . . . . di avere sempre pronto il registro dei fratelli e sorelle godenti col notamento dei contumaci e di quelli impediti alla voce attiva e passiva.

86.° Sempre che si terrà Congregazione il Segretario proporrà alla Real Compagnia ciò che debbesi risolvere, dovendosi per lo di lui mezzo mandare ad effetto le risoluzioni prese, e formerà nelle proposte suddette la lista dei fratelli intervenuti, che leggerà a voce alta per essere certo di averli tutti compresi.

87.° Il Segretario spedirà i viglietti di avviso ai fratelli, distinguendo in essi le chiamate generali, quelle di esequie, e le altre per le circostanze, che si potranno dare. Formerà parimenti le liste degli intervenuti all' esequie, quali leggerà a voce alta prima che la Compagnia sorta dalla Congregazione, acciò si possano applicare le pene ai mancanti a norma dell' art. . . .

88.° Onde evitare le contestazioni rimane espressamente proibito al Segretario di dar luogo alla chiamata dei fratelli per l' esequie degli associati, se non

siasi assicurato che si è già eseguito il pagamento stabilito nell' art. 48. E per tal sicurezza potrà domandarne un avviso in iscritto dal Superiore, Fiscale, o Tesoriere.

89.° Sarà dovere del Segratario il distendere gli ordinativi di pagamento, tanto delle spese fisse e variabili poste nello stato discusso, quanto per ogni altra eventuale, i quali dovranno essere da lui cifrati. Formerà finalmente l' inventario di tutte le scritture esistenti in archivio coll' intervento dei novelli amministratori, e del Fiscale, e terminata la carica, le riconsegnerà al nuovo Segretario.

90.° Il Segretario prenderà il primo luogo dopo quello del Fiscale.

91.° L' ajutante del Segretario dovrà assisterlo, e dividere con lui il travaglio, di cui è incaricato, qualora il Segretario non volesse solo sostenerne il peso.

C A P. VI.

Degli obblighi del Tesoriere.

92.° Il Tesoriere è nell' obbligo di esigere i mensili dai fratelli, e sorelle do-

vuti, come pure di fare i pagamenti di ogni natura, dietro l' ordinativo in iscritto del Superiore, e dei componenti la Banca, non esclusi gli straordinarii ed eventuali approvati dalla Congregazione, legalmente riunita, qualora oltrepassino i ducati dodici, ai termini dell' art. 73.

93.° Nel giorno dieci di ciascun mese, il Tesoriere è obbligato di passare al Segretario la nota dei fratelli contumaci.

94.° Nella fine dell' anno, e fra il corso del mese seguente il Tesoriere darà il suo conto finale della gestione tenuta con tutti i pezzi all' appoggio.

95.° Il Tesoriere è in obbligo di portare diversi registri, che gli saranno somministrati dalla real Congregazione 1.° Registro per descrivere gl' introiti ed esiti. 2.° Altro registro, in cui noterà i mensili dei fratelli, il quale dovrà chiuderlo e firmare, allorchè finirà la di lui gestione annuale. Questo registro porterà in testa di ciascuna pagina il nome del fratello, la data del pagamento dell' entratura che avrà eseguito, ed infine al di sotto incomincerà a segnare i pagamenti mensili che farà il fratello.

96.° Non scriverà su questo registro alcun fratello, se non abbia questi paga-

ta l'entratura, ed avrà ricevuto l'avviso dal deputato delle vesti, come prescrive l'articolo 14. Indi ne passerà nota al Segretario per farlo scrivere all'albo generale.

97.° Riscuoterà i mensili da ciascun fratello, e ne rilascerà ricevuta su di un libretto all'oggetto stampato, indi lo noterà in presenza del fratello sul registro, che prescrive l'articolo 95.°

98.° Il libretto che dovrà tenere ciascun fratello, e che gli sarà rilasciato dalla Congregazione avrà un frontespizio dinotante il titolo della Congregazione, nella seconda pagina vi sarà espresso il nome del fratello, la data della ricezione, il pagamento dell'entratura, e tal pagina sarà vistata dal Superiore e dal Fiscale protempore, in seguito un'altro numero corrispondente di pagine, in cui vi saranno da una colonna descritti i mesi di ciascun anno, in un'altra vi si scriverà la data del pagamento, ed in seguito il Tesoriere apporrà la firma del danaro ricevuto per i mensili corrispondenti sempre al mese pagato.

99.° La resta in cassa alla fine dell'anno il Tesoriere, che l'avrà amministrata per quello esercizio, previo l'ordina-

tivo del novello Superiore, la consegnerà al Tesoriere novello, ritirandone ricevo, e questi la farà figurare nell' introito del conto dell' esercizio seguente.

100.° Dovrà tenere un registro esatto delle messe da celebrarsi per le anime dei fratelli defunti, e dispensandole ai fratelli Sacerdoti ne ritirerà ricevo al margine del registro medesimo.

101.° In caso di morte del Tesoriere protempore, la cassa sarà occupata da un altro fratello, il quale sarà prescelto provvisoriamente dalla Banca, in unione del Fiscale, Segretario e dei Razionali.

102.° Il luogo del Tesoriere è dopo quello del Segretario in tutte le funzioni e sessioni della Real Compagnia.

C A P. VII.

Dell' uffizio del Sagrestano.

103.° Tra le cariche della real Compagnia la più importante e delicata è quella del Sagrestano, dappoichè tratta da vicino ciocchè al culto di Dio si appartiene. Quindi la buona tenuta degli arredi, e dei vasi sagri, la custodia delle cere, e delle suppellettili, la polizia

al tempio di Dio dovuta, il contatto immediato coi Ministri dell' Altare, che di molto onorano la carica.

104.° Il Sagrestano avrà il dovere di riceversi e ben conservare tutti gli oggetti, che alla Chiesa e sagrestia appartengono, conformemente all' inventario, che sarà da lui sottoscritto, per farne il confronto e la consegna all' immediato successore.

105.° Sarà il Sagristano obbligato nel finire l' anno di dar conto di tutti li proventi della sagrestia, e degli esiti fissi e straordinarii, che dovran farsi, in conseguenza degli ordinativi vistati dal Fiscale.

106.° La Messa, che si celebrerà in tutti i giorni di Congregazione sarà stabilmente pagata con la elemosina di carlini tre.

107.° La cera da servire per lo culto della Chiesa, e per l' accompagnamento dell' esequie, si acquisterà con appalto, e dagli introiti rispettivi, che farà il Sagristano ed il Tesoriere. Questo deposito di cera sarà al Sagristano affidato, dalla di cui economia si può ottenere il massimo risparmio sul consumo, e sulla buona qualità della medesima.

108.° Il luogo del Sagrestano sarà dopo quello del Tesoriere.

CAP. VIII.

Dell' uffizio de' Revisori de' conti.

109.° Quelli della Banca, che han terminato il loro incarico, ed il cassiere son tenuti a presentare il conto di loro gestione fra giorni 15. Elasso questo termine da contare dalla prima Domenica di Luglio saranno riputati come veri contumaci, ed in tal tempo saranno soggetti a tutti gli effetti della contumacia.

110.° I revisori dei conti son tenuti di esaminare, e liquidare i conti loro presentati fra lo spazio d' un mese. Qualora per effetto della liquidazione seguita sorgessero dei dubbj in riguardo all'introito ed esito, i revisori avranno il dovere di segnarli in un foglio colle loro osservazioni, e passare tutte le carte al Fiscale, che aggiungerà anche le sue osservazioni, che potranno emergere dalla sua scrittura di controllo, ed apporvi le di lui conclusioni. Tali dubbj colle corrispondenti osservazioni del Fiscale saranno esaminati e discussi in pubblica Congregazione, che sarà all'oggetto riunita dietro la debita chiamata.

111.° Se i conti saranno approvati, si

farà ai passati amministratori la dovuta ed autentica liberatoria. In caso contrario si farà loro la significatoria, la Congregazione avrà la facoltà di poter far uso dei mezzi, che la legge somministra per riscuotere il suo credito.

112.° Coloro che costringeranno la Congregazione a far uso dei mezzi della legge contro la loro amministrazione per effetto della significatoria loro spedita, se mai saranno condannati non potranno più godere della voce attiva e passiva, senza poterla più riacquistare.

CAP. IX.

Dell' uffizio dei deputati per l' accompagnamento funebre e per l' interro dei cadaveri.

113.° I deputati per l' accompagnamento funebre e per l' interro del cadavere, hanno l' obbligo di far scrupulosamente eseguire sotto la risponsabilità della di loro coscienza tutto ciò, che sta ordinato negli articoli 43, ed altri delle presenti regole, in modo che i reclami potranno sul proposito farsi dagli eredi

dei fratelli defunti; saranno ad essi imputati.

114.° Sono essi nel dovere di badare, che il partitario fornisca i migliori parati di controtaglio, colonne, e padiglione alla casa del fratello o sorella, e per l' accompagnamento la cassa e coltre più nuove, che terrà nel suo deposito, giusta il contratto, che dovrà la compagnia col partitario stipulare.

CAP. X.

Dei Deputati delle vesti.

115.° I Deputati delle vesti sono obbligati di aver cura particolare delle vesti, che esistono in Congregazione, e delle quali nel principio della carica ne soscriveranno la consegna.

116.° Ad evitare i disordini, affinchè ciascun fratello indossi la propria veste, saranno queste fatte marcare col numero progressivo corrispondente a quello del numero d' ordine della tabella nuova, che sarà aperta nella real Compagnia. Con ciò sarà facile il conoscere il numero delle vesti, che forman la dote della Real Compagnia, e propriamente saran quel-

le, che segnano nella Tabella il numero de' fratelli passati a miglior vita.

117.° I Deputati avranno il dovere di far bianchire e stirare le vesti quando il bisogno lo richiegga, come pure saranno essi risponsabili della custodia e buona tenuta delle medesime. La spesa per quest' oggetto andrà a carico della cassa della Compagnia.

C A P. XI.

Degl' Infermieri.

118.° Saranno incaricati gl' Infermieri, allorchè sapranno che alcuno dei fratelli sia gravemente malato di visitarlo almeno due volte al giorno, di assisterlo in ciò che possa occorrergli sì nello spirituale, che nel temporale, ed in caso di morte di darne subito avviso al fratello Segretario, perchè possa disporre l' occorrente pei funerali.

119.° Essi sono incaricati altresì di assistere alla sepoltura del cadavere, onde sia eseguita colla massima decenza.

CAP. XII.

Del Maestro di cerimonie.

120.° Dovrà assistere il Maestro di cerimonie a tutte le funzioni sagre; ed è incaricato della loro regolarità.

121.° Nel recitare gli Uffizii divini funzioneranno i due assistenti sotto la vigilanza del Maestro.

122.° Nelle processioni tutti e tre anderanno pe 'l buon ordine dei fratelli in mezzo alle due ale della Compagnia.

CAP. XIII.

Dei Gonfalonieri e Cantori.

123.° Sono incaricati i due gonfalonieri di portare nell' esequie il gonfalone, ed il panneggio nelle processioni.

124.° I due cantori reciteranno al suono dell' organo le prime strofe degli Uffizii divini, allorchè occorreranno.

SEZIONE III.

IMPIEGATI ESTRANEI.

CAPITOLO I.

125.° Oltre degl' impiegati da sceglier-si tra i fratelli, come sopra, vi sarà per comodo dello spirituale un Padre Spirituale da scegliersi coll' approvazione dell' ordinario, e dippiù

Un Organista
Un Clerico
Un Facchino.

Questi impieghi saranno prescelti come dispone l' articolo 35 e 59.

CAP. II.

Del P. Spirituale.

126.° Le sue obbligazioni saranno di confessare tutti i fratelli, di assisterli sempre, che si unirà la Congregazione, di portar la massima vigilanza su dei fratelli novelli, impegnandosi a promuovere in essi i sentimenti del rispetto a Dio, ai parenti, ed a tutti i superiori, ed insinuare nei loro cuori le virtù evangeli-

che, ed in generale praticherà tutto quello che vien prescritto nelle presenti regole.

127.° Riceverà egli un onorario annuale, che sarà fissato, come appresso, oltre degli altri emolumenti annessi alla carica.

128.° Se il P. Spirituale vorrà ascriversi nel numero dei fratelli pagherà i soli mensili e la veste, e sarà esente dal pagamento dell' entratura.

C A P. III.

Organista.

129.° Questi sarà prescelto come sopra, e dovrà assistere ogni qualvolta si terrà unione in Congregazione, e verrà pagato con un emolumento annuale, come sarà fissato in seguito.

C A P. IV.

Clerico e Facchino.

130.° Il Clerico, ed il Facchino dovranno assistere alla Congregazione con tutta la esattezza, e dipendere da tutt' i fratelli.

131.° Riceveranno un corrispondente annuale onorario, come sarà fissato in seguito.

Disposizioni transitorie.

Allorchè le presenti regole saranno state sanzionate dalla Maestà del Re N. S. (D. G.) la real Compagnia si unirà per fissare come e quando debbano esse cominciare ad avere esecuzione, fisserà i diversi onorarii, come sopra, e deciderà su quegli altri punti, che crederà opportuni, trascrivendo il tutto nel novello registro delle conclusioni, e sarà considerato come un articolo delle presenti Regole, ed avrà la durata almeno di un decennio.

Per copia conforme al progetto modificato dal Consiglio generale degli Ospizj.

Il Segretario del Consiglio medesimo
Firmato — Tommaso Rascaccio
L'approvo — *Firmato* — FRANCESCO
Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — de' Medici.
Per certificato Conforme
Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio dei Ministri
Firmato — de' Medici
Per copia conforme
Pe 'l Capo del primo Ripartimento
Firmato — Domenico Troyse.
Per copia conforme
Il Segretario del Consiglio Generale degli Ospizii
Tommaso Rascaccio.

BREVE SOMMARIO

Delle Indulgenze concesse ai Cinturati. da diversi Sommi Pontefici.

Li Cinturati sono partecipi non solo di tutte le Indulgenze direttamente concesse dai Sommi Pontefici all'ordine Agostiniano, ma benanche di tutte quelle che gode il medesimo Ordine per comunicazione con tutte le altre Religioni. Di più, oltre le molte altre Indulgenze, possono conseguire l'Indulgenza plenaria in ogni Sabato dell'anno, nella prima Domenica dell' Avvento, in tutte le Domeniche di Quaresima, in tutti i giorni della Settimana Santa, principiando dai primi Vesperi del Martedì fino a tutto il Venerdì, in ogni quarta Domenica del mese, nella Processione generale, che si fa nella prima Domenica dopo la Festa del S. P. Agostino, in tutte le feste di Nostro Signore, e della Santissima Vergine, nella festa di S. Giovanni Battista, di S. Michele Arcangelo, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i Santi, nella festa del S. P. Agostino, della Madre S. Monica, di S. Giovanni da S. Facondo, di S. Nicola da Tolentino, di S. Tom-

maso da Villanova, e di tutti i Santi dell' Ordine, che cade li 13 Novembre, purchè in tutti i sopradetti giorni si confessino, e comunichino, e visitino la Chiesa dell' Ordine, o l' Altare della compagnia, ed ivi preghino secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Nello stesso modo possono due volte l'anno, cioè nel giorno della Natività di Maria Santissima, e nella Domenica fra l' ottava di S. Nicola da Tolentino,, acquistare la indulgenza plenaria detta della Porziuncola, o sia il perdono di Assisi, e nella Domenica infra l' ottava dell' Assunzione tutte le indulgenze anche plenarie concesse da Innocenzio IV. e dagli altri Sommi Pontefici predecessori di Giulio II. Parimenti confessati e comunicati, e visitando nella Chiesa dell' ordine tre Altari, cioè quello della Compagnia con due altri destinati dal Superiore, recitando ad ognuno di detti Altari cinque *Pater et Ave*, in onore della Passione di Gesù Cristo, e della Sua Santissima Madre, aggiungendo infine l' orazione per il Papa *Deus omnium fidelium etc.*, o chi non la sa, una *Salve Regina*, acquistano quelle stesse Indulgenze, che guadagnerebbero, se andassero a visitare

quella Chiesa ove fra l' anno vi è la Stazione. Finalmente possono ogni giorno visitando i sette Altari fissati nelle Chiese dell' ordine, acquistare tutte quelle Indulgenze, che conseguirebbero, se visitassero personalmente le sette Chiese privilegiate di Roma. Tutte, e singole le sopradette Indulgenze per modo di suffragio possono applicarsi alle Anime Sante del Purgatorio. Clemente X. e poi Innocenzio XI. hanno confermate tutte le sopradette Indulgenze.

Obblighi.

I.° I Cinturati devono dire ogni giorno con la corona benedetta in mano tredici *Pater et Ave*, ed una *Salve Regina* alla Beatissima Vergine. II.° Devono portare la Cintura benedetta cinta ai fianchi. III. Sono esortati a digiunare la Vigilia del S. P. Agostino.

INDICE.

SEZIONE PRIMA

Delle attribuzioni de' fratelli.

SEZIONE II.

Della forma, elezione, ed obblighi degli uffiziali del governo.

SEZIONE III.

Impiegati estranei.

BREVE SOMMARIO

Salve Decus Pastorum

Vera Effigie del Beato Alfonso Maria de Li-guori Fondatore della Congregazione del SS. Re-dentore, e Vescovo di S. Agata de' Goti che si venera nella Chiesa del Gesù Vecchio.

Presso Spano